



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 08/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 2233

Legge 488/92 e successive modifiche ed integrazioni. Indicatore regionale per la formazione della graduatoria delle domande di investimenti ricadenti nel territorio della Regione Puglia per il bando riservato alle imprese artigiane.

L'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato Attività Estrattiva ed Energia, Dott. Pietro Lospinuso sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Sviluppo Economico", confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con decreto del 21.11.2002 il Ministro delle Attività Produttive, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma I della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha determinato le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 19927 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1992, n. 488;

La concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/92 sono ordinariamente regolate con le direttive di cui al T.U. approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, con le specifiche disposizioni di cui al richiamato decreto del 21 novembre 2002;

Con circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 la Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive ha disciplinato tempi e modalità per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, semplificandone le procedure attuative;

Con nota prot. n. 982560 del 10.11.2003, acquisita agli atti del settore artigianato in data 14.11.2003 prot. n. 38/A/6461, la succitata Direzione ha invitato questa regione a formulare le proprie proposte per la formazione della sola graduatoria ordinaria, con l'indicazione del punteggio per il cosiddetto "indicatore regionale" senza alcuna previsione per le graduatorie speciali;

L'Assessorato ICA ha predisposto, con il concorso qualificato dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la seguente formulazione propositiva:

Per la graduatoria ordinaria, la combinazione delle priorità deve effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:

- Aree territoriali - attribuzione di punteggio comune di 10 punti Le aree sono poste su uno stesso piano di opportunità non essendoci, ad oggi, alcun atto normativo in merito che disponga diversamente;
- Settori merceologici - presa a base la classificazione Istat 1991, si attribuisce il punteggio di punti 10 alle sottosezioni:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R n. 28/01

- Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto mera formulazione propositiva di attribuzione punteggio
- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, così come definito dall'art. 4 - comma 4° lettere A, della L.R. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore Artigianato;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare la formulazione propositiva, dell'Assessore Attività Industriali, Commercio, Artigianato Fiere e Mercati, Industria Estrattive ed Energia, nonché i punteggi per la graduatoria ordinaria per l'esercizio 2003 di cui in narrativa, ai sensi della L. 488/92 - Artigianato, che si intendono integralmente riportate;
- Di dare mandato al Settore Artigianato di procedere alla notifica della presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;
- Di dare informazione del presente atto, sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- Di disporre, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
- Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

Allegato n. 2

Elenco delle attività ammissibili e di quelle non ammissibili (punto 2.1 della circolare)

Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti i seguenti settori produttivi:

1. ESTRAZIONE DI MINERALI - SEZIONE C DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

ECONOMICHE ISTAT '91;

2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE - SEZIONE D DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ISTAT (sono fatte salve le esclusioni e le limitazioni riguardanti alcune divisioni, gruppi, classi o categorie derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, relative, in particolare, ai settori siderurgico, delle fibre sintetiche, automobilistico, della cantieristica navale ed al settore alimentare, delle bevande e del tabacco);

3. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE E ACQUA CALDA - CLASSI 40.10 E 40.30 DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ISTAT '91;

I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.

Ai fini di cui sopra:

a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;

b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato nella formula seguente:

$$(Ee/Ec) + [Et/(0,9Ec)] - a$$

ove:

Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari

Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto

Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali

$$[(1/0,60) - 1] \times [0,60 - (Ee/Ec)]$$

d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice.

4. ATTIVITA' DI COSTRUZIONI - SEZIONE F DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ISTAT '91;

Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unità produttiva". In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria relativa a

detta regione. Il contributo è calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista, per le aree ammissibili della regione medesima, aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi.

L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2a, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalità fissate dal predetto art. 8 del regolamento. L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere già titolare di una sede operativa in dette aree opportunamente documentabile. Nei casi di cui si tratta, i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto 6.2 della circolare sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.3 della circolare, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.

5. SERVIZI, RAGGRUPPATI PER DIVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISTAT '91;

N.B. le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif"), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata. Si precisa altresì che quelle riportate nel seguito sono tutte le attività di servizi ammissibili ai sensi della legge n. 488/92 e che, ai fini dell'attuazione del bando riservato alle imprese artigiane, valgono, naturalmente solo quelle che possono essere svolte dalle imprese artigiane stesse.

55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.

63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto

64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di

nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:

- a) attività degli studi legali (rif 74.11)
- b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale
- c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export
- d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti
- e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
- f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
- g) pubblicità (74.40)
- h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)
- i) servizi di vigilanza privata (74.60.1)
- j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotocinematografia (74.81.3)
- k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82)
- l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
- m) design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5)
- n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center

80 - Istruzione, limitatamente a:

- a) istruzione-secondaria di formazione professionale (80.22)
- b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale

90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

- a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
- b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20)

93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)